

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Sul cumulo della pensione Quota Cento con prestazioni lavorative occasionali e di modesto valore economico

<b>Data pubblicazione:</b>	24/02/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

Negli ultimi anni, il regime pensionistico della "**quota 100**", introdotto dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, ha suscitato numerose controversie legali legate alla sua **incumulabilità** con i redditi da lavoro dipendente. Sul punto si registrano due importanti sentenze la n. 195/2024 del Tribunale di Vicenza e la n. 78/2023 del Tribunale di Lucca, che affrontano in modo significativo questo tema.

#### "QUOTA 100" ED IL DIVIETO DI CUMULO

Il regime di pensionamento anticipato "quota 100" consente ai lavoratori di andare in pensione al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma stabilisce, all'art. 14 del D.L. 4/2019, un rigido **divieto di cumulo** tra la pensione percepita e qualsiasi **reddito da lavoro dipendente**, con alcune limitate eccezioni per il lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro lordi annui.

In entrambi i casi, i ricorrenti avevano percepito **importi minimi** per brevi attività lavorative, sollevando la questione su **quale fosse l'effettiva portata del divieto di cumulo** imposto dalla norma.

#### LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 195/2024

Nel caso analizzato dalla sentenza n. 195/2024, il ricorrente, pensionato dal maggio 2019 con la "quota 100", era stato chiamato a restituire € 23.989,13 all'ente previdenziale per somme percepite indebitamente nel 2021. La controversia era nata da una **prestazione come comparsa televisiva** per un solo giorno, per la quale aveva ricevuto un compenso di € 78,00.

L'ente previdenziale aveva qualificato questa prestazione come **lavoro dipendente**, invocando il divieto di cumulo; il Tribunale ha ritenuto che una **prestazione occasionale** e di entità economica così irrilevante non potesse essere equiparata a un vero e proprio **rapporto di lavoro subordinato**, escludendo la violazione della norma sulla "quota 100" ed annullando il provvedimento di recupero delle somme.

### **LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 78/2023**

Nella sentenza n. 78/2023, il ricorrente, anch'egli pensionato con la "quota 100", era stato coinvolto in un contenzioso con l'Ente previdenziale che gli aveva richiesto la restituzione delle somme percepite per tutto l'anno 2019, a seguito di una **prestazione lavorativa temporanea** di due giorni con un compenso di € 148,86.

Anche in questo caso, l'Ente previdenziale aveva applicato rigidamente il divieto di cumulo, richiedendo il recupero dell'intero importo pensionistico percepito per l'anno in cui si era svolta la prestazione.-Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha ritenuto **sproporzionata** la richiesta dell'ente, sostenendo che dovesse essere applicato il principio di **proporzionalità** nella valutazione delle sanzioni, disponendo, di conseguenza, che restituzione dovesse riguardare solo l'importo percepito per il lavoro svolto, e non l'intero ammontare pensionistico dell'anno.

### **CONCLUSIONI**

In entrambe le sentenze, la questione centrale ruota attorno alla corretta interpretazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, che vieta il cumulo tra la pensione "quota 100" e i redditi da lavoro dipendente; nei casi affrontati, la particolarità è nella circostanza che si tratta di trattamento di **prestazioni lavorative occasionali e di modesto valore economico**.

Nelle pronunce in commento, **assolutamente condivisibili**, è stata applicata un'**interpretazione flessibile, giusta**, della norma, proprio perchè che il divieto di cumulo è volto a prevenire situazioni di doppia retribuzione derivante da una **attività lavorativa sistematica** e non a prestazioni **occasionali** o di **breve durata**, con modesta retribuzione, che non minano la finalità della legge.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.